

Codice A1906A

D.D. 14 ottobre 2019, n. 555

Ridefinizione degli importi garantiti, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23 e della D.G.R. n. 17-8699 Piemonte del 5 aprile 2019, per il progetto di sistemazione ambientale e realizzazione di bacino di lagunaggio a fini idropotabili, mediante attività estrattiva Ambito 11 del Piano d'Area località Cascina Lanca, nel Comune di La Loggia (TO), presentato dalla Società Zucca & Pasta S.p.A.

Premesso che:

in data 24 settembre 2019 con nota prot. 86817 il Sig. Roberto Pasta, in qualità di legale rappresentante della società Zucca & Pasta S.p.A., ha presentato istanza di ricalcolo della cauzione in essere, a garanzia delle opere di recupero ambientale del sito di cava in località del Comune di La Loggia (TO).

Considerato che:

con propria D.G.R. n. 17 – 8699 del 5 aprile 2019 la Regione ha rideterminato gli importi unitari da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni, specificando, al punto I – accantonamento, conservazione, stesa e livellamento del terreno vegetale – che, per le cave con coltivazione condotta sotto falda, il calcolo viene effettuato valutando l'estensione delle zone sopra falda;

nel calcolo dell'importo delle fidejussioni veniva precedentemente computato tutto il terreno vegetale movimentato, senza tenere conto della prescrizione di cui al punto precedente;

la società Zucca & Pasta S.p.A. è autorizzata alla coltivazione e recupero ambientale del sito in località Cascina Lanca del Comune di La Loggia con Determinazione Dirigenziale n. 190 del 16 maggio 2018;

sono state realizzate parte delle opere di recupero morfologico ed ambientale previste e prescritte nell'atto autorizzativo di cui sopra;

nel provvedimento Determinazione Dirigenziale n. 190 del 16 maggio 2018 veniva fissato quale importo a garanzia dell'effettuazione delle opere di recupero ambientale l'importo di € 2.211.150,00 (duemilioniduecentoundicimilacentocinquanta/00);

la società Zucca & Pasta S.p.A. ha consegnato la fidejussione 93/2018 del 08/06/2018 stipulata con la Banca Alpi Marittime;

la società Zucca & Pasta S.p.A. in data 24 settembre 2019 con nota prot. 86817 ha presentato istanza di rideterminazione dell'importo della cauzione in ottemperanza alla l.r. 17 novembre 2016 n. 23 art 33 e alla D.G.R. n. 17 – 8699 del 5 aprile 2019, corredata da relazione esplicativa sia dei lavori eseguiti sia del ricalcolo dell'importo della fidejussione in essere;

Tenuto quindi conto di quanto complessivamente emerso nel corso della valutazione della documentazione tecnico-amministrativa presentata dalla società Zucca & Pasta S.p.A.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la documentazione agli atti,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

visto il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell’8 agosto 2001 e s.m.i.;

visto il Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell’8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 –17401 del 30 maggio 2002;

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto il d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;

visti gli Atti d’Ufficio e il progetto allegato all’istanza.

determina

di fissare il nuovo importo della fidejussione in € 961.500,00 (novecentosessantunomilacinquecento/00);

di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento di ricalcolo delle somme versate a garanzia della corretta esecuzione delle opere di recupero ambientale è subordinata alla presentazione di nuova polizza, che si intende sostitutiva di quella precedentemente in essere.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Edoardo Guerrini

Estensori:
arch. Patrizia Altomare
dott. Laura Sartore